



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dall'articolo 1 della legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo e, in particolare, l'articolo 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, in base al quale il Governo, entro il 30 giugno di ogni anno, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolar modo l'articolo 24-ter, concernente regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, l'articolo 63, comma 1, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di nominare, per un periodo non superiore a tre anni, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, che svolga funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di all'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea;

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 8, comma 1-ter, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri

dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

VISTO l'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che «Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come da ultimo modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 e, in particolare l'articolo 24-*quater* relativo al “Dipartimento per la trasformazione digitale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la dott.ssa Paola Pisano è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2019, con il quale sono state delegate al predetto Ministro le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento all'Agenzia per l'Italia digitale;

CONSIDERATA la rilevanza strategica dell'innovazione tecnologica per il perseguimento del programma di Governo, anche al fine di favorire lo sviluppo e la crescita culturale, democratica ed economica del Paese e la necessità di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, assicurando, altresì, lo svolgimento dei compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale;

CONSIDERATA la necessità di offrire immediato supporto a tutte le iniziative e misure di sviluppo del lavoro agile, di immediata diffusione di servizi in rete per cittadini e imprese e, più in generale, di digitalizzazione e innovazione tecnologica, che si impongono quali misure urgenti e necessarie di contrasto degli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'individuazione del contingente di tali esperti, della sua composizione e dei relativi compensi;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse

disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-*quiquies*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DECRETA

Art. 1

(Contingente di esperti)

1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020, si avvale di un contingente di massimo 26 esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica.
2. Gli esperti sono nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 con incarico con scadenza massima fissata al 31 dicembre 2020.
3. L'incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, che stabilisce l'oggetto dell'attività da svolgere, la durata e il compenso spettante all'incaricato in conformità a quanto previsto dall'art. 2. Al decreto di nomina dei componenti è allegato il curriculum comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione delle attività che l'esperto è chiamato a svolgere.
4. I componenti del contingente osservano il segreto d'ufficio e si astengono dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini, abbiano interesse. L'espletamento dell'incarico avviene nell'osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Per tutto il periodo di permanenza nel contingente, agli esperti è vietata l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di interesse. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico assunto o condizioni di conflitto di interesse in ordine all'attività del contingente. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse, al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dell'incarico.

Art.2

(Compensi)

1. Ai componenti del contingente spetta un compenso annuo lordo, determinato in ragione delle specifiche professionalità e competenze possedute, di importo comunque non superiore a euro novantacinquemila.
2. L'importo complessivo dei compensi spettanti al contingente di cui al comma 1 trova capienza nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare ai sensi dell'articolo 8, comma 1-*quiquies*, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Art. 3
(Oneri)

1. Gli oneri di cui all'articolo 1 gravano sui pertinenti capitoli istituiti nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 marzo 2020

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per l'innovazione tecnologica e
la digitalizzazione
Paola PISANO